NUOVI LINGUAGGI UNIVERSITARI

Mia **Callegari** – Eva **Desana** – Riccardo **Russo**
Fabrizio **Sudiero** (*a cura di*)

CASI DI DIRITTO COMMERCIALE

Prefazione di Paolo **Montalenti**

GIUFFRÈ
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

Acquista
qui

PREFAZIONE

«Una buona dottrina giuridica deve perfettamente accordarsi con i fatti» — scriveva Ercole Vidari nel 1893 — «e questi devono potersi adagiare in quella con giusta misura; importa che rintracciamo con esattezza i criteri fondamentali da cui derivano le sopraccennate differenze e affinità.

Di questo modo la dottrina e la pratica si illuminano a vicenda; e, mentre la dottrina evita il pericolo di contraddire ai fatti più evidenti della vita quotidiana e di perdersi quindi in un vacuo trascendentalismo; la pratica, a sua volta, evita il pericolo, del pari grave e fatale, di degenerare in un cieco empirismo» (1).

Quale via ottimale per fornire agli studenti, ai laureati, ai praticanti ma anche agli studiosi, lo strumento di raccordo tra prassi e dottrina se non la predisposizione di un volume che ordina per temi sistematici la materia sempre più ampia del diritto commerciale e seleziona la casistica giurisprudenziale più significativa? I *Casi di diritto commerciale*, appunto.

La trattazione è svolta con un metodo efficace. I casi, scelti in ragione dell'importanza nel quadro degli istituti oggetto dei diversi capitoli, vengono illustrati e sintetizzati nei profili più significativi, sono focalizzati in termini di questioni giuridiche rilevanti e trattati in commenti caratterizzati dalla ricerca di un punto di equilibrio tra dottrina, giurisprudenza e prassi.

Più precisamente il Volume costituisce uno strumento che può integrare utilmente la manualistica tradizionale per approfondire, arricchire e completare lo studio e l'apprendimento di una materia da un lato sempre più complessa, dall'altro lato più estesa nella regolazione dei rapporti economici in un nesso dialettico via via più intenso con il diritto privato.

Il tema merita qualche sintetica riflessione.

L'evoluzione del diritto commerciale nell'ultimo secolo, come ho avuto modo di sottolineare in due scritti a cui mi permetto di rinviare (2), è stata particolarmente intensa: dalla unificazione dei codici all'intensificazione dell'universalità e della sovranazionalità, all'alternarsi della disciplina giuridica tra armonizzazione e *regulatory competition* nel quadro della crescente globalizzazione dei mercati e delle regole.

In sintesi ritengo che il rapporto tra separatezza politica e unità del mercato e, per converso, tra unità politica e separatezza dei codici suggerisce una lettura dell'evoluzione del diritto commerciale alla luce di un peculiare angolo

---

(1) E. Vidari, *Corso di diritto commerciale*, 4ª ed., Vol. I, Nabu Press, Milano, 1893, p. 477.

(2) P. Montalenti, *Il diritto commerciale dalla separazione dei codici alla globalizzazione*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 2012, p. 379 ss. e Id., *Il diritto commerciale, oggi: appunti*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 3/2015, www.orizzontideldirittocommerciale.it, anche per riferimenti all'ampia letteratura da Cesare Vivante ad oggi.

Acquista qui

prospettico ovvero del contrappunto dialettico tra specialità del diritto commerciale e *vis* espansiva sul diritto civile, da un lato; separatezza regressiva, per così dire, del diritto civile rispetto al diritto commerciale di contro ad una, sempre riemergente, funzione riunificatrice, in chiave sistematica, del primo (il diritto civile) rispetto al secondo (il diritto commerciale).

Ma il tratto più significativo, anche nell'ottica della formazione del giurista nei corsi universitari e nei successivi sviluppi professionali è, da un lato, la progressiva espansione regolatoria del diritto commerciale nei rapporti d'impresa ma anche nei rapporti privati, e, dall'altro lato, il nesso dialettico con la funzione ordinante e razionalizzatrice del sistema da parte del diritto privato attraverso paradigmi, principi, concetti, categorie che, peraltro, permanentemente si evolvono anche traendo dal diritto commerciale linfa costante.

Gli esempi sono numerosi.

I settori economico-sociali in cui la *vis* espansiva del diritto commerciale si è realizzata sono numerosi.

Si pensi, ad esempio, alla disciplina dei contratti in cui l'espansione del contratto atipico si realizza esclusivamente o quasi esclusivamente nell'ambito dei rapporti d'impresa e così alla disciplina a tutela del consumatore, ai contratti bancari, finanziari, assicurativi.

Da segnalare altresì le clausole generali che si arricchiscono di contenuto e si aprono a contaminazioni comparatistiche sempre nell'ambito dell'impresa per poi estendersi *extra moenia*: principi di corretta amministrazione, trasparenza informativa, ragionevolezza, prevedibilità.

Si pensi, ancora, alla responsabilità civile. In materia — oltre all'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale negli ambiti tipici della responsabilità d'impresa — anche gli istituti o i concetti "classici" del diritto civile si sono modificati nel contesto di rapporti tipicamente commerciali.

Paradigmatico il caso del danno ingiusto: il danno da perdita di *chances*, il danno alla capacità lavorativa, il danno da vacanza rovinata, il danno da pregiudicate relazioni sociali e così via, sono tutte fattispecie emerse nell'ambito di rapporti con imprese (contratto "medico", contratto di assicurazione, contratto di trasporto, e così via).

In conclusione una relazione dialettica di interazione reciproca tra diritto civile e diritto commerciale in cui la tendenza all'unità prevale sulla separatezza.

I *Casi di diritto commerciale* costituiscono un utile strumento di approfondimento e di perfezionamento.

I temi, divisi per capitoli — Imprenditore, Società di persone, Società di capitali, Operazioni straordinarie — sono scelti accuratamente in ragione della centralità degli istituti che costituiscono l'architettura essenziale delle singole aree normative.

Acquista qui

E il Volume si conclude con una sezione — *Parte quinta. Diritto commerciale: nuove sfide* — dedicata agli argomenti di maggiore attualità: intelligenza artificiale, sostenibilità, *e-commerce*.

Un significativo *fil rouge* tra classicità e innovazione.

Torino, ottobre 2024

Paolo Montalenti

Termine estratto capitolo

Acquista qui

Parte prima
Imprenditore

CAPITOLO I

IMPRENDITORE COMMERCIALE E IMPRENDITORE AGRICOLO

CASO 1 **IMPRESA AGRICOLA E ATTIVITÀ CONNESSE**

Tizia è un'imprenditrice operante nella produzione e vendita di prodotti ortofrutticoli. La stessa ha iniziato ad esercitare tale attività dopo aver ricevuto in eredità un terreno alla morte del padre Caio.
L'imprenditrice si è iscritta presso il Registro delle imprese nella sezione speciale degli imprenditori agricoli.
Tizia non si è limitata alla coltivazione del terreno proprio ma, nell'intento di aumentare le proprie prospettive di guadagno, ha incominciato a mettere in vendita prodotti agricoli provenienti da altri soggetti; oltre al commercio di frutta e verdura, si è specializzata nella produzione di conserve e marmellate, utilizzando sia prodotti propri sia, in misura prevalente, prodotti altrui.
Per tale ulteriore attività, Tizia ha affittato un capannone e ha acquistato diversi mezzi di trasporto e di produzione.
Tizia si rende conto che tra le varie iniziative imprenditoriali da lei assunte alcune sono di tipo commerciale e si rivolge ad un legale per verificare se l'esenzione dalla procedura di liquidazione giudiziale si applichi anche agli imprenditori che combinino l'attività agricola con una o più attività commerciali.

Questioni giuridiche rilevanti

1. Qual è la definizione di imprenditore agricolo?
2. Che cosa sono e come si differenziano le attività agricole per connessione dalle attività agricole principali?
3. Qual è l'interpretazione giurisprudenziale del concetto di "prevalenza" dell'attività agricola sulle attività connesse?
4. Quali sono le caratteristiche dello "statuto dell'imprenditore agricolo"?

Definizione delle questioni giuridiche rilevanti

1. L'art. 2135 c.c. dispone, al 1° comma, che è imprenditore agricolo colui

Acquista qui

che svolge l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Tralasciando per il momento la definizione di "attività connesse", preme anzitutto evidenziare alcune caratteristiche delle "attività principali" o "essenziali".

Occorre rilevare che l'impostazione originaria del Codice civile guardava all'imprenditore agricolo quale soggetto strettamente legato al fondo. Questi non era obbligato all'iscrizione presso il Registro delle imprese né alla tenuta delle scritture contabili e non era soggetto alla disciplina sul fallimento (ora sostituito dalla procedura di liquidazione giudiziale di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza "CCII").

In particolare, l'esenzione dal fallimento era ritenuta giustificata, visto che l'imprenditore agricolo correva un "doppio rischio". Infatti, come tutti gli imprenditori, anche quelli agricoli investono un capitale di rischio. In aggiunta al rischio d'impresa, gli imprenditori agricoli sono sottoposti al rischio che un fenomeno meteorologico particolarmente impattante possa rovinare il raccolto o porre in pericolo la salute o la vita degli animali allevati (c.d. "rischio meteorologico").

Il legislatore è intervenuto nel 2001 (d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, relativo all'orientamento e alla modernizzazione del settore agricolo) e ha previsto alcune modifiche relative alle già richiamate attività essenziali (o principali).

Il novellato art. 2135 c.c., al 2° comma, stabilisce che per coltivazione del fondo, selvicoltura o allevamento di animali si intendono quelle attività, dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo medesimo, siano esse di carattere vegetale o animale, che utilizzano — o possono utilizzare — il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Non è quindi più necessario che l'attività sia strettamente legata dallo sfruttamento del fondo, ma soltanto che concerna il "ciclo biologico" o una parte dello stesso.

All'imprenditore agricolo, poi, è equiparato l'imprenditore ittico, definito all'art. 4 del d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, come colui che sia "titolare di licenza di pesca che eserciti, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale (...) e le relative attività connesse".

2. L'art. 2135 c.c., come già ricordato, dispone che è agricolo l'imprenditore che esercita una delle attività principali di cui al 1° comma. Tale precisazione, tuttavia, non vale a escludere che il medesimo soggetto possa svolgere anche attività prettamente commerciali.

Ed infatti, il 3° comma della medesima norma recita: "si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e va-

Acquista qui

lorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

Sono dunque necessarie alcune precisazioni, posto che, le tipologie di attività elencate varrebbero di per sé a qualificare come commerciale l'impresa che le esercitasse. Tuttavia:

(*i*) la circostanza che ad esercitarle sia un imprenditore agricolo in via principale, nonché

(*ii*) il fatto che i prodotti oggetto di tali attività c.d. "connesse" siano ottenuti prevalentemente dalle attività principali, oppure che le attività oggetto di esse avvengano mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nelle attività principali, rendono tali attività agricole ai fini della normativa civilistica. Conseguentemente, l'inquadramento "agricolo" di tali attività permette all'imprenditore di non essere assoggettato al regime sotteso allo "statuto dell'imprenditore commerciale".

Sulla base del 3° comma dell'art. 2135 c.c., ad esempio, la produzione di composte e marmellate effettuata attraverso l'utilizzo di frutti provenienti dalla propria attività di coltivazione del fondo permette all'imprenditore di mantenere la qualifica di imprenditore agricolo. Lo stesso ragionamento vale per l'offerta di servizi alberghieri, se confinata nel perimetro di un'attività secondaria rispetto a quella agricola principale.

Infine, è da notare quanto sancito dall'art. 1, 2° comma, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, a norma del quale si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, 3° comma, del Codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

3. Si è detto che al fine del mantenimento della qualifica di imprenditore agricolo è necessario che l'attività esercitata in via principale rientri tra quelle di cui al 1° comma dell'art. 2135 c.c.

La giurisprudenza si è espressa in relazione al rapporto che intercorre tra le suddette attività e quelle menzionate al 3° comma.

In particolare, a rilevare sono due concetti che risultano collegati.

Di questi, il primo fa riferimento al collegamento con i fattori produttivi impiegati; il secondo, invece, al concetto di prevalenza.

In un caso la Corte di Cassazione ha negato la qualità di imprenditore agricolo ad un'imprenditrice in mancanza della prova che l'attività di commer-

Acquista qui

cio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, freschi e conservati, da lei esercitata riguardasse prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo. La Suprema Corte ha rilevato infatti che "l'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove venga meno il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e selvicoltura, gravando su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione *ex* art. 2135, comma 1, c.c., il corrispondente onere probatorio" (cfr. Cass. 8 agosto 2016, n. 16614).

In altre parole, il rapporto tra le due attività imposto dal 3° comma può essere presente soltanto nel caso in cui vi sia un collegamento tra il fattore produttivo "agricolo" (in questa circostanza, la terra) e l'esercizio dell'attività commerciale.

Il secondo aspetto, invece, conduce a focalizzare l'attenzione sul concetto di prevalenza. Infatti, una volta stabilita l'esistenza di tale rapporto, si può procedere all'analisi della prevalenza dell'attività agricola su quelle commerciali.

Si noti che i Giudici di legittimità sono intervenuti più recentemente e, riconoscendo la sussistenza della prevalenza dell'attività commerciale su quella agricola, hanno stabilito che ai fini dell'applicabilità delle norme di maggior favore, l'imprenditore deve fornire "la prova della sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell'ambito di cui all'art. 2135, comma 3, c.c., dovendosi segnatamente dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo" (Cass., 21 gennaio 2021, n. 1049).

Con riferimento alla traccia proposta, l'interpretazione giurisprudenziale del concetto di prevalenza dell'attività agricola su quella commerciale, nel contesto della qualifica dell'attività imprenditoriale concretamente esercitata, consente di trarre alcune conclusioni circa la posizione di Tizia. La stessa, probabilmente, al principio dell'attività svolgeva un'attività agricola in via principale, cui era connessa un'attività commerciale. Tale bilanciamento, tuttavia, è ora decentrato e sempre più "spostato" verso l'attività di produzione e di distribuzione di conserve.

Inoltre, la circostanza di essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese non vale di per sé ad escludere l'applicabilità delle norme relative all'imprenditore commerciale. È, infatti, il medesimo imprenditore a dover dimostrare la p[illegible] su un'attività secondaria o

Termine estratto capitolo

Acquista qui

CAPITOLO II

RAPPRESENTANZA COMMERCIALE

CASO 2 **INSTITORE E LIMITI AL SUO POTERE DI RAPPRESENTANZA**

La società Alfa s.p.a., che si occupa di somministrazione di lavoro, pone al vertice del proprio organigramma Tizio, suo dipendente, al quale, inoltre, rilascia procura speciale per atto pubblico (iscritta nel Registro delle imprese) avente ad oggetto il conferimento dei poteri di tenuta dei rapporti con le istituzioni, rappresentanza di Alfa s.p.a. nelle trattative con le organizzazioni sindacali, assunzione e licenziamento dei dipendenti della società, gestione dei rapporti di lavoro, stipulazione di accordi commerciali per conto di Alfa s.p.a., rappresentanza della società in ogni tipo di trattativa e vertenza.
Nell'esercizio dei suoi compiti Tizio omette di far conoscere ai terzi che egli tratta per la società Alfa s.p.a.
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con ordinanza-ingiunzione commina a Tizio una sanzione amministrativa per violazioni attinenti alla compilazione in modo infedele del Libro Unico del Lavoro (LUL) ed all'errato inquadramento contrattuale spettante ad alcuni lavoratori.
Tizio propone opposizione all'ingiunzione. Il Tribunale, pronunciandosi sull'opposizione, dichiara il difetto di legittimazione passiva di Tizio in quanto quest'ultimo non è il legale rappresentante di Alfa s.p.a.
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro propone appello contro la sentenza del Tribunale.
Alfa s.p.a., interessata all'esito della controversia, si reca da un legale per avere un parere in merito alla fondatezza o meno dell'appello proposto dall'Ispettorato.

Questioni giuridiche rilevanti

1. Qual è la definizione di rappresentanza commerciale? In particolare, chi sono l'institore, il procuratore e il commesso?

2. In quale categoria pare inquadrabile la posizione di Tizio? La circostanza che questi sia lavoratore subordinato di Alfa s.p.a. osta all'assunzione di una preposizione institoria?

3. Alla luce del contenuto della procura rilasciata da Alfa s.p.a. a Tizio, si può ritenere che sussistano delle limitazioni agli atti che lo stesso può compiere?

4. Dalla qualità di institore il legislatore ha fatto discendere alcune responsabilità: quali sono?

Acquista qui

Definizione delle questioni giuridiche rilevanti

1. L'imprenditore commerciale, nell'esercizio della propria attività, si avvale di ausiliari e collaboratori che possono essere esterni o interni all'organizzazione aziendale. Con riferimento alla seconda ipotesi, il legislatore ha disciplinato nel codice civile, agli artt. 2203 ss. c.c., tre figure di ausiliari istituzionalmente investiti di un potere rappresentativo dell'imprenditore. Si tratta dell'institore, dei procuratori e dei commessi.

I procuratori sono coloro che, in base a un rapporto continuativo, hanno il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso (art. 2209 c.c.).

Ai sensi dell'art. 2210 c.c., invece, i commessi sono gli ausiliari dell'imprenditore che possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati. Si caratterizzano per avere un ruolo esecutivo ed essere privi di attribuzioni gestorie.

Infine, l'institore è colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale, di una sede secondaria o di un suo ramo particolare (art. 2203 c.c.).

In altri termini, l'institore rappresenta l'*alter ego* dell'imprenditore, ossia colui che, ponendosi al vertice dell'impresa o di un suo ramo, esercita la gestione e ha il potere di impegnare la stessa (cfr. Spiotta, *L'organizzazione dell'attività*, in *Lineamenti di diritto commerciale*, a cura di Cottino, Bologna, 2016, 94).

L'institore rientra tra i soggetti (insieme ai procuratori e ai commessi) che sono investiti istituzionalmente del potere di rappresentanza dell'impresa, commisurato, quanto all'ampiezza, alle mansioni loro affidate dall'imprenditore.

Tale potere in capo all'institore discende non dalla procura che gli viene rilasciata, quanto piuttosto dalla posizione (apicale) che egli ricopre nell'organizzazione imprenditoriale. Infatti, in deroga alla disciplina generale in tema di rappresentanza, i poteri sono attribuiti all'institore automaticamente a seguito della sola preposizione, senza quindi la necessità del conferimento di alcuna procura o comunque dell'utilizzo di forme solenni (cfr. Cass., 5 agosto 2016, n. 16532). La procura serve invero a determinare ed eventualmente limitare i poteri conferiti all'institore e a renderli opponibili ai terzi tramite l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Come si dirà meglio nel prosieguo, la procura all'institore, recante la sottoscrizione del preponente autenticata, deve essere depositata per l'iscrizione presso il Registro delle imprese affinché le eventuali limitazioni in essa previste siano opponibili ai terzi, ai quali altrimenti non potranno essere opposte, salva la prova che costoro ne fossero in ogni caso a conoscenza al momento della conclusione dell'affare (art. 2206 c.c.).

Acquista qui

Quanto alla sostanza, secondo parte della dottrina, le caratteristiche tipiche dell'institore sono da individuare nella continuità della prestazione — contraria all'ipotesi in cui l'imprenditore affidi incarichi occasionali ed episodici a collaboratori — e nell'ampiezza dei poteri di rappresentanza, che può giungere anche alla totale sostituzione dell'institore all'imprenditore (cfr. Licini, *Atto notarile e ausiliari dell'imprenditore: l'aspetto formale e documentale della rappresentanza commerciale*, in *Notariato*, 1993, I, 408; De Semo, voce *Institore*, in *Noviss. Dig. It.*, VIII, Torino, 1962, 758).

2. Tanto premesso, può quindi dirsi che Tizio sia institore di Alfa s.p.a.: (i) è posto al vertice dell'organigramma, (ii) la procura ha le caratteristiche tipiche per la sua iscrizione nel Registro delle imprese, (iii) i connessi poteri sono di una portata tale da poterlo ritenere l'*alter ego* dell'imprenditore. Infatti, si registra l'attribuzione a Tizio di estesi poteri rappresentativi, rispetto a rami e settori di esercizio dell'impresa ben determinati. In particolare, nel conferimento del potere di rappresentare la società in ogni tipo di trattativa e vertenza, nonché nell'attribuzione della facoltà di gestire i rapporti di lavoro, anche sotto il profilo di decidere l'inquadramento contrattuale dei dipendenti, oltre che di assunzione e licenziamento dei lavoratori medesimi, sarebbe irragionevole non intravedere la preposizione institoria all'esercizio del settore dell'impresa destinato alla complessiva gestione del personale somministrato dalla società Alfa s.p.a.

Tenendo presente che la società svolge attività di somministrazione di lavoro, il carattere institorio della procura si ricollega alla volontà, manifestata in modo chiaro ed univoco da Alfa s.p.a., di preporre Tizio all'esercizio di un vero e proprio ramo dell'attività costituente l'oggetto dell'impresa.

Attraverso la procura speciale in discorso non vi è stata infatti la sola delega di funzioni operative nell'ambito della conduzione interna del personale dipendente, ma si è avuto il conferimento dei poteri di gestione e di amministrazione nell'esercizio *in parte qua* dell'impresa, in conformità a quanto previsto dall'art. 2203 c.c.

Accertata la natura institoria del rapporto tra Tizio e Alfa s.p.a., occorre soffermarsi sulla circostanza che Tizio è allo stesso tempo dipendente della società in forza di un contratto di lavoro subordinato.

Come si è evidenziato sopra, i poteri dell'institore sono attribuiti automaticamente a seguito della sola preposizione, derivando dalla sua collocazione in una posizione apicale (di preminenza) all'interno dell'organizzazione aziendale.

A fronte di ciò, si può ritenere che la contemporanea esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non rappresenti un ostacolo alla preposizione institoria del medesimo soggetto titolare del rapporto di lavoro. Al contrario, costituisce un principio pressoché pacifico in dottrina e in giurisprudenza

Acquista qui

quello per cui il conferimento di poteri institori al lavoratore subordinato non solo sia legittimo ma anzi rappresenti la situazione tipica (così Cottino, *L'imprenditore*, Padova, 2000, 214; F. Ferrara jr. - Corsi, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2000, 118; Nigro, *Imprese commerciali e imprese soggette a registrazione*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Rescigno, Torino, 2001, 15, 2, 694).

Nello stesso senso si pone il prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la preposizione institoria concerne i rapporti esterni tra l'imprenditore ed i terzi, non incidendo invece sul rapporto interno tra l'imprenditore e l'institore, che di norma si adegua allo schema del rapporto di lavoro subordinato (cfr. *ex multis*, Cass., 5 agosto 2016, n. 16532, cit.; Cass., 23 novembre 1996, n. 10386).

3. L'art. 2204 c.c. attribuisce all'institore il potere di compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto (siano atti necessari o anche solo utili), salve le limitazioni contenute nella procura e con l'eccezione dell'alienazione di, e della costituzione di ipoteca su, beni immobili del preponente, per cui necessita di una espressa autorizzazione da parte di quest'ultimo (art. 2204, 1° comma c.c.). Inoltre, l'institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto (art. 2204, 2° comma, c.c.).

Gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa sono gli atti concretamente strumentali alle strategie di impresa e comprendono sia gli atti giuridici sia quelli materiali. Si tratta quindi di poteri molto ampi, che trovano la loro ragione d'essere nella necessità di porre l'institore nelle condizioni di svolgere le sue funzioni di preposto all'esercizio dell'impresa e che, secondo l'opinione prevalente, deriverebbero in modo automatico *ex lege* dalla stessa e sola preposizione (così Galgano, *Diritto commerciale. L'imprenditore*, Bologna, 2006, 111; G.F. Campobasso, *Diritto commerciale*, 1, *Diritto dell'impresa*, Torino, 2006, 134; G. Ferri, *Manuale di diritto commerciale*, a cura di Angelici-G. B. Ferri, Torino, 2006, 94).

La volontà delle parti — e dell'imprenditore/preponente in particolare — assume piuttosto rilevanza qualora intenda limitare i poteri spettanti all'institore. Al fine di delineare i confini dei poteri dell'institore diventa allora decisivo, come detto, il contenuto della procura e l'eventuale previsione ivi contenuta di limitazioni al contenuto legale della rappresentanza institoria.

Nel silenzio della procura, infatti, il potere dell'institore deve ritenersi generale, con l'eccezione di cui al menzionato 1° comma dell'art. 2204 c.c. Ne deriva che il terzo che abbia contrattato con l'institore non è gravato dall'onere di indagare se questo ha il potere rappresentativo per quel determinato atto, ma può limitarsi a constatare che quell'atto è pertinente all'esercizio dell'impresa.

Qualora in[illegible]i, la sola relativa specifica-

Termine estratto capitolo

Acquista qui

CAPITOLO III

PUBBLICITÀ COMMERCIALE

CASO 3 **ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE INFORMAZIONI AL REGISTRO DELLE IMPRESE**

La Alfa s.r.l. unipersonale, di cui è unica socia Tizia, è gestita dall'amministratore unico Caio.

Con atto pubblico redatto dal notaio, Tizia dona l'intera sua partecipazione nella società al coniuge Sempronio.

Nello stesso atto Sempronio dichiara di revocare con effetto immediato l'attuale amministratore unico Caio, ringraziandolo per il lavoro svolto, e nomina se stesso quale amministratore unico a tempo indeterminato. Sempronio dichiara altresì di accettare tale carica e di voler trasferire l'attuale sede di Alfa s.r.l. unipersonale.

Su richiesta del notaio, l'atto di donazione da Tizia a Sempronio viene iscritto nel Registro delle imprese.

Il notaio, su incarico di Sempronio, richiede anche l'iscrizione nel Registro delle imprese della dichiarazione relativa al mutamento del socio unico, della cessazione di Caio da amministratore unico, del subentro nella carica di Sempronio e della variazione dell'indirizzo della sede sociale. Il Registro iscrive.

Caio, venuto a conoscenza delle iscrizioni richieste da Sempronio, si oppone alle scelte del nuovo socio unico e si rivolge a un legale per sapere se sia possibile domandare la cancellazione dell'iscrizione relativa alla revoca di Caio dal ruolo di amministratore unico della Alfa s.r.l. unipersonale e alla sua sostituzione con Sempronio, nonché al trasferimento della sede legale della società.

Sempronio si rivolge a sua volta a un legale per avere un parere in merito alla fondatezza delle pretese di Caio.

Questioni giuridiche rilevanti

1. Nel caso di specie si parla di iscrizione di atti nel Registro delle imprese. Che cos'è il Registro e qual è la sua funzione?
2. Quali sono le diverse forme di pubblicità commerciale?
3. Quali sono i controlli devoluti al Conservatore del Registro e al Giudice del Registro sugli atti oggetto di iscrizione?
4. A quali conclusioni si può giungere nel caso di specie?

Definizione delle questioni giuridiche rilevanti

1. L'attività d'impresa ha un'essenziale destinazione verso l'esterno, ossia verso il mercato, in quanto l'imprenditore è tale quando agisce in relazione con i terzi.

Acquista qui

Per rendere effettiva questa relazione dell'imprenditore con i terzi si è sentita l'esigenza di disporre di uno strumento in grado di rendere conoscibili ai terzi le vicende che interessano la vita dell'impresa.

Questo strumento è rappresentato nel nostro ordinamento dal Registro delle imprese, al quale è assegnata una insostituibile funzione informativa e pubblicitaria, costituendo in particolare l'unica fonte con validità legale dei fatti e atti riguardanti il mondo delle imprese.

Il Registro, dunque, è destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati al suo interno inseriti.

Il Registro delle imprese si basa su un sistema di pubblicità informatizzata che ne consente una consultazione diretta e in tempo reale, tramite i terminali degli uffici oppure da remoto da parte degli utenti collegati in rete telematica.

Dal punto di vista strutturale, il Registro delle imprese è organizzato e suddiviso in sezioni, una ordinaria e più sezioni speciali.

Nella sezione ordinaria sono tenuti a iscriversi gli imprenditori individuali commerciali non piccoli (art. 2195 c.c.), le società diverse dalla società semplice (art. 2200 c.c.), i consorzi e le società consortili (artt. 2612 e 2615-*ter* c.c.), i gruppi europei di interesse economico con sede in Italia (art. 3, d.lgs. n. 240/1991), gli enti pubblici aventi per oggetto, esclusivo o principale, l'esercizio di un'impresa commerciale (art. 2201 c.c.), le società estere che hanno in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività, e quindi come tali in parte soggette alla legge italiana (art. 25, l. n. 218/1995).

Nella sezione speciale si iscrivono i piccoli imprenditori *ex* art. 2083 c.c. (per l'art. 2202 c.c. non sono, infatti, soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle imprese i piccoli imprenditori; tuttavia, l'art. 8 della l. 29 dicembre 1993, n. 580 ha previsto appunto l'iscrizione dei piccoli imprenditori in una sezione speciale del Registro delle imprese), le società semplici, gli imprenditori agricoli *ex* artt. 2135 e 2136 c.c. Nella sezione speciale è inoltre prevista l'annotazione delle imprese artigiane.

Esistono infine apposite sezioni speciali riservate alle società tra professionisti (l. n. 183/2011 e d.m. n. 34/2013), ai soggetti che esercitano un'attività di direzione e coordinamento (art. 2497-*bis* c.c.), alle imprese sociali (art. 5 d.lgs. n. 155/2006), alle società *start up* innovative (d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221).

Gli effetti che seguono alla iscrizione nella sezione ordinaria o nella sezione speciale non sono gli stessi. Tuttavia, tale diversità di effetti non fa venire meno l'omogeneità delle tecniche informatiche e dei provvedimenti di iscrizione.

Da un punto di vista operativo, il Registro delle imprese è tenuto presso l'Ufficio del Registro delle imprese, istituito presso la Camera di Commercio di

Acquista qui

ciascun capoluogo di provincia, è retto da un conservatore incaricato di curarne l'aggiornamento e opera sotto la vigilanza di un Giudice designato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia (art. 2188 c.c.).

In base al luogo in cui si trova la sede dell'impresa sarà possibile individuare il Registro territorialmente competente presso cui andranno eseguite le iscrizioni. Una volta effettuata l'iscrizione, ai sensi dell'art. 2199 c.c. l'imprenditore dovrà indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il Registro presso il quale è iscritto.

La pubblicità presso il Registro delle imprese avviene attraverso l'utilizzo di tre diversi strumenti: il protocollo, l'iscrizione, l'archiviazione dei documenti.

Il protocollo ha la funzione di documentare, secondo un ordine cronologico progressivo, la presentazione delle domande di iscrizione.

L'iscrizione vera e propria consiste nella acquisizione alla banca dati e nella messa a disposizione del pubblico delle notizie contenute nella domanda. Peraltro, in materia vige il principio di tipicità e tassatività degli atti soggetti a iscrizione, da cui deriva che gli effetti dalla legge riconnessi a tale forma di pubblicità (*in primis*, l'opponibilità ai terzi) possono prodursi unicamente per gli atti per cui la legge richiede l'iscrizione.

Infine, l'archiviazione consiste nell'acquisizione informatica degli atti e dei documenti che si riferiscono alla domanda, con successiva possibilità di estrarne copia.

2. L'art. 2193 c.c. regolamenta l'efficacia dell'iscrizione nel Registro delle imprese dettando la disciplina ordinaria e facendo salve "le disposizioni particolari della legge".

Salva diversa previsione da parte della legge, la pubblicità realizzata mediante il Registro delle imprese ha effetto di pubblicità dichiarativa. Ciò significa che quanto è oggetto di iscrizione si presume (secondo una presunzione assoluta) conosciuto dai terzi ed è quindi ad essi opponibile a prescindere dalla effettiva conoscenza che ne abbiano avuto (c.d. efficacia positiva dell'iscrizione). In caso, invece, di mancata iscrizione, i fatti e gli atti rilevanti per la vita dell'impresa e di cui la legge prescrive l'iscrizione non sono opponibili a terzi, a meno che l'imprenditore dimostri che essi, nonostante il difetto di pubblicità per il tramite del Registro delle imprese, ne erano comunque (*aliunde*) a conoscenza (c.d. efficacia negativa dell'iscrizione).

Non esiste, pertanto, una perfetta simmetria tra l'efficacia positiva e quella negativa dell'iscrizione, poiché la seconda, a differenza della prima, ammette la prova contraria ossia la rilevanza della conoscenza ottenuta *aliunde* dal terzo a cui si voglia opporre il fatto (si parla, al riguardo, di presunzione relativa di ignoranza). Al contrario, una volta eseguita l'iscrizione, a nulla rileva l'ignoranza dei terzi di quel fatto.

Acquista qui

In virtù del richiamato principio di tipicità, l'effetto di pubblicità dichiarativa discende dall'iscrizione (o dalla mancata iscrizione) di fatti per i quali la legge abbia previsto l'iscrizione. Non potrebbe dunque invocarsi una presunzione assoluta di conoscenza da parte dei terzi di un fatto, per legge non soggetto a iscrizione, ancorché indebitamente iscritto. Ciò in quanto la presunzione di conoscenza trova il proprio fondamento nell'onere dei terzi di consultare il Registro, onere che può riconoscersi in capo ai terzi solo per i fatti per cui è la legge a prevedere l'iscrizione.

Non sempre la pubblicità presso il Registro delle imprese ha efficacia dichiarativa.

In alcuni casi, infatti, il legislatore ha previsto che l'iscrizione nel Registro produca effetti costitutivi: l'adempimento pubblicitario dell'iscrizione diventa elemento necessario per portare a esistenza la fattispecie oggetto di registrazione.

Con riferimento, ad esempio, agli atti costituivi delle società di capitali, ciò significa che la mera stipulazione del contratto sociale non è sufficiente per perfezionare il procedimento di formazione della persona giuridica, essendo a tal fine necessaria anche l'iscrizione nel Registro delle imprese perché possa venire a esistenza l'organizzazione collettiva della società (Cavanna, *La pubblicità commerciale*, in *Lineamenti di diritto commerciale*, a cura di Cottino, Bologna, 2016, 70).

La *ratio* del requisito della pubblicità costitutiva è da rinvenire nell'esigenza che il perfezionamento della fattispecie (la nascita della società, nell'esempio sopra riportato) non sia limitato al mero piano fattuale, ma risulti anche sul piano formale attraverso l'inserimento in un registro pubblico, quale è appunto il Registro delle imprese.

In questo modo, infatti, i terzi possono conoscere non solo fatti, atti o vicende relative all'impresa, ma anche la circostanza che il procedimento di formazione di un dato soggetto giuridico si è concluso. Tale conclusione, peraltro, si verifica proprio con l'adempimento pubblicitario, il quale rappresenta il momento genetico (costitutivo, per l'appunto) della nuova persona giuridica.

Le forme di pubblicità nel Registro delle imprese non si esauriscono qui. Infatti, talora l'iscrizione, pur rendendo conoscibili fattispecie, produce efficacia di mera notizia. Occorre ricordare a tale proposito che, in sede di attuazione del Registro delle imprese, il legislatore ha esteso l'iscrizione a tutti gli imprenditori, anche non commerciali (imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, società semplici, imprese agricole in forma societaria), riservando a tali categorie sezioni speciali del Registro, poi unificate in una sola. La pubblicità in tale sezione, però, d[illegible] chiarativo, ma di mera noti-

Termine estratto capitolo

Acquista qui

CAPITOLO IV

AZIENDA

CASO 4 **TRASFERIMENTO D'AZIENDA E CONTRATTI PENDENTI**

Tizio, imprenditore individuale, svolge con i suoi tre dipendenti attività di caffetteria e tavola calda in un immobile condotto in locazione nel Comune di Alfa.

Nel mese di ottobre 2023, Tizio riceve da Caio una manifestazione di interesse per la rilevazione della sua attività. Le parti intavolano così le trattative, durante le quali è svolta da parte di Caio sull'impresa di Tizio una preliminare *due diligence*, nel cui ambito Caio chiede e ottiene da Tizio l'elenco di tutti i contratti di cui l'impresa individuale di Tizio è parte.

Caio dichiara di non essere interessato a subentrare nei contratti con i fornitori.

Tizio, nel frattempo, è contattato da alcune controparti contrattuali, le quali, venute a conoscenza delle trattative, domandano informazioni sul possibile acquirente dell'azienda e sulla sorte dei contratti pendenti. Caio si rivolge ad un legale per chiedere l'opportuna consulenza nella stesura del contratto di cessione d'azienda, in particolare con riguardo ai contratti pendenti.

Questioni giuridiche rilevanti

1. Com'è disciplinata la successione nei contratti aziendali?

2. Qual è la sorte dei contratti di cui Tizio è titolare ma che non sono stati comunicati o comunque resi noti a Caio nell'ambito della *due diligence*?

3. Qual è la posizione del terzo contraente ceduto e di quali rimedi dispone?

4. Quali sono i profili di responsabilità di Caio e di Tizio in seguito al trasferimento dell'azienda per i contratti pendenti al momento della cessione?

5. Qual è la sorte dei contratti di lavoro e del contratto di locazione ad uso non abitativo nell'ambito del trasferimento d'azienda?

Definizione delle questioni giuridiche rilevanti

1. L'art. 2558 c.c., applicabile al trasferimento, all'affitto ed all'usufrutto d'azienda, preoccupandosi di favorire il mantenimento dell'unità economica dell'azienda e muovendo dall'idea che l'acquirente dell'azienda abbia interesse a subentrare nei contratti pendenti alla data del trasferimento, prevede che, ove non pattuito diversamente, l'acquirente subentri nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda privi di carattere personale, senza necessità di un'esplicita manifestazione di volontà avente a oggetto il loro trasferimento.

Contrariamente, dunque, alla disciplina di carattere generale in tema di cessione dei contratti di cui agli artt. 1406 e ss. c.c., è richiesta un'espressa

Acquista qui

pattuizione fra alienante e acquirente per escludere uno o più contratti in corso di esecuzione (Cass., 18 ottobre 2012, n. 17918).

La disciplina prevista dall'art. 2558 c.c. si applica (*i*) ai contratti aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale e (*ii*) ai contratti attinenti all'organizzazione dell'impresa stessa, quali i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto (per la distinzione, si veda Cass., 11 giugno 2018, n. 15065).

La regola del subentro automatico dell'acquirente dell'azienda nei contratti pendenti presenta due eccezioni di rilevante importanza.

La prima eccezione esclude il subentro automatico nei contratti dell'alienante aventi carattere personale, individuati talora dalla legge, talora, invece, frutto di un'elaborazione giurisprudenziale. Sono comunemente ritenuti tali il contratto di consorzio (art. 2610 c.c.) e il contratto di edizione (art. 132 L. 633/1941). Al contrario, si è escluso il carattere personale del contrato di agenzia o del contratto di fideiussione (Ferrentino-Ferrucci, *Dell'azienda*, Milano, 2006, 79). Spesso tale carattere è rinvenibile o previsto espressamente dallo stesso contratto.

Secondo parte della dottrina, l'art. 2558 c.c. intende salvaguardare l'interesse del terzo contraente a non vedere modificata la propria controparte contrattuale (G.F. Campobasso, *Diritto commerciale*, 1, *Diritto dell'impresa*, a cura di M. Campobasso, Torino, 2022, 146 e ss.); ad avviso di altri, invece, la norma tutela l'acquirente consentendogli di non subentrare in contratti che riflettono scelte personali dell'alienante (Galgano, *Diritto commerciale*, Bologna, 1996, 73 e ss.).

La seconda eccezione, invece, consente alle parti di escludere espressamente il subentro automatico nei contratti non personali (art. 2558, 1° comma, c.c.). In dottrina, è stato però precisato che non possono essere esclusi dal trasferimento quei contratti ritenuti indispensabili per la continuazione dell'esercizio dell'impresa (Auletta, *Azienda*, Roma, 1998, 18) o quelli aventi a oggetto beni reputati essenziali per l'attività (Cottino, *Diritto commerciale*, I, Padova, 2006, 188).

2. Se al momento del trasferimento dell'azienda il cedente è titolare di contratti di cui il cessionario ignora l'esistenza, essi si trasferiscono ugualmente in capo a quest'ultimo, che vi subentra.

Nella prassi dei trasferimenti d'azienda, perciò, le parti sono solite inserire all'interno del contratto di cessione una o più clausole contrattuali volte a eliminare o quantomeno ridurre tale rischio (Ferrentino-Ferrucci, *op. cit.*, 79 e ss.).

Caio, al fine di tutelarsi, potrebbe chiedere l'inserimento di una clausola *ad hoc* volta a escludere dai contratti automaticamente trasferiti all'acquirente i

Acquista qui

contratti aziendali che non siano stati comunicati da Tizio durante le trattative per la cessione. Allo stesso fine, nell'ambito del contratto di cessione d'azienda, Caio potrebbe prevedere una clausola volta a capovolgere il regime legale, disponendo il trasferimento dei soli contratti indicati specificamente nell'atto di cessione o in un documento separato.

Caio potrebbe poi tutelarsi mediante l'inserimento di una clausola penale, eventualmente assistita dalla fideiussione di un terzo, per l'ipotesi in cui il cedente si renda inadempiente all'obbligo di buona fede non palesando al cessionario l'esistenza di uno o più contratti per l'esercizio dell'azienda o, ancora, prevedere un accollo interno, con cui Tizio si obblighi nei confronti di Caio a somministrargli i mezzi necessari per l'adempimento delle obbligazioni relative ai contratti non dichiarati, fissando un importo limite massimo ed eventualmente prevedendo la scomputabilità di tale somma dal prezzo d'acquisto.

3. Se nella disciplina generale della cessione del contratto di cui all'art. 1407 c.c. la sostituzione, preventivamente consentita, di una parte all'altra nel contratto è efficace nei confronti del contraente ceduto dal momento in cui le è notificata, la successione nei contratti d'azienda acquista efficacia immediata nei rapporti interni fra le parti del negozio di alienazione e diviene efficace nei confronti del contraente ceduto solo quando questi venga a conoscenza dell'avvenuto trasferimento.

Nell'ipotesi del trasferimento d'azienda, il terzo contraente ceduto ha facoltà di recedere per giusta causa entro tre mesi dalla notizia del trasferimento (art. 2558, 2° comma, c.c.). La "notizia del trasferimento" non coincide né con l'iscrizione nel Registro delle imprese prevista dall'art. 2556 c.c., risultando altrimenti la previsione dell'art. 2558, 2° comma, c.c. priva di contenuto precettivo, né con la notifica prevista dall'art. 1407 c.c. per la cessione del contratto, ben potendo il terzo aver acquisito la notizia in altro modo (Cass., 14 aprile 2023, n. 10035). Ciò non esclude, comunque, che l'alienante possa avere interesse alla rapida definizione della propria posizione nei rapporti pendenti e provveda così, anche informalmente, a comunicare il trasferimento per far decorrere il citato termine.

La giusta causa di recesso ricorre, a titolo esemplificativo, quando, per effetto della sostituzione dell'acquirente all'alienante, si verifichi un mutamento della situazione obiettiva, tale da far ritenere che il contraente non avrebbe addirittura stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a condizioni diverse (Cass., 12 aprile 2001, n. 5495). Si è ritenuto che anche il dissesto e il discredito commerciale dell'acquirente potrebbe integrare la giusta causa (Ferrentino-Ferrucci, *op. cit.*, 82).

4. Per meglio inquadrare la fattispecie e le relative responsabilità, è opportuno un breve cenno al principio espresso anche recentemente dalla giurispru-

Acquista qui

denza di legittimità (Cass., 10 febbraio 2023, n. 4248), secondo il quale i contratti cui si riferisce l'art. 2558 c.c. sarebbero "i contratti a prestazioni corrispettive, in corso di esecuzione da entrambe le parti contraenti"; si avrebbe, invece, un "credito", con correlativa applicazione dell'art. 2559 c.c., nell'ipotesi in cui il contratto sia già stato eseguito dal titolare dell'impresa e non ancora, integralmente, dall'altro contraente, oppure un "debito", soggetto alla disciplina contenuta all'art. 2560 c.c., se la prestazione sia stata unicamente eseguita dal terzo contraente (Bonavera, *Retrocessione dell'azienda affittata e sorte del debito originato da clausola penale*, in *Le Società*, 2023, VII, 818 e ss.).

Ciò posto, a norma dell'art. 2558, 2° comma, c.c. nell'ipotesi di trasferimento d'azienda sono trasferiti all'acquirente tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale, con conseguente responsabilità del cessionario, nel caso di specie Caio, per l'inadempimento dei relativi contratti (Cass., 12 ottobre 2007, n. 21445).

Quanto alla posizione di Tizio, se i terzi ceduti recedono per giusta causa è fatta salva dalla legge la sua responsabilità, come previsto dall'art. 2558, 2° comma, c.c. Sull'interpretazione di tale disposizione si è registrato un vivace dibattito dottrinale, e ciò in particolare nel tentativo di chiarire il soggetto a beneficio del quale la responsabilità è prevista e, conseguentemente, anche la natura di tale responsabilità.

Secondo un primo orientamento, tale responsabilità, avente natura contrattuale, individuerebbe quale beneficiario l'acquirente, atteso che l'eventuale scioglimento dei contratti potrebbe determinare un significativo decremento del valore dell'azienda ceduta ed eventuali difficoltà nella prosecuzione dell'attività, in linea con quanto previsto dagli artt. 1483 e ss. c.c. per il contratto di vendita (Trimarchi, *Subingresso nel contratto e cessione di azienda*, in *Giur. completa Cass. civ.*, 1946, 648). A tal fine, potrebbe essere nell'interesse dell'acquirente prevedere una specifica clausola nell'ambito del contratto di cessione d'azienda con la quale l'alienante si impegni a tenere indenne e manlevare il cessionario per i danni conseguenti all'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei terzi ceduti (Vanzetti, *Osservazioni sulla successione nei contratti relativi all'azienda ceduta*, in *Riv. Società*, 1965, 528).

Secondo un diverso orientamento, invece, la responsabilità dell'alienante determinerebbe un diritto risarcitorio in favore del terzo contraente ceduto, costretto al recesso (Vanzetti, *op. cit.*, 526 e ss.). Secondo l'orientamento dottrinale prevalente la natura di tale responsabilità sarebbe contrattuale e la fonte dovrebbe individuarsi nel dovere di diligenza incombente sul debitore per assicurare la possibilità del futuro soddisfacimento del creditore (Colombo, *L'azienda e il mer* [illegible] 1979, 100 e ss.). Chi aliena

Termine estratto capitolo

Acquista qui

CAPITOLO V

TITOLI DI CREDITO

CASO 7 **ASSEGNO NON TRASFERIBILE E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA**

Tizio, imprenditore *leader* in ambito farmaceutico, è tenuto ad effettuare un pagamento urgente in favore di Alfa, primaria società attiva nel settore della fornitura di apparecchiature di laboratorio, nel contesto di una transazione di importanza strategica per la propria impresa. A tal fine, Tizio emette un assegno bancario recante la clausola "non trasferibile" a favore della società Alfa, in persona del suo legale rappresentante Caio. Qualche giorno prima della data prevista per il pagamento dell'assegno, il documento viene sottratto a quest'ultimo ad opera di Sempronio, il quale, qualche ora dopo l'accaduto, si reca presso la banca su cui è tratto l'assegno per incassarne la relativa somma. Il personale della banca, a fronte della richiesta pervenuta da Sempronio, procede dunque al relativo versamento delle somme indicate nell'assegno in favore di Sempronio, senza tuttavia richiedere a quest'ultimo la preventiva esibizione di un documento di identità. Tizio teme che Sempronio sia soggetto incapiente e, quindi, sebbene pensi di poter azionare pretese verso il medesimo, si reca da un legale per comprendere se sussistano profili di responsabilità anche della banca.

Questioni giuridiche rilevanti

1. Qual è il regime giuridico applicabile all'assegno bancario munito di clausola "non trasferibile"? Quali effetti determina l'apposizione di tale clausola nella prospettiva della circolazione del titolo?

2. Quali sono i profili di responsabilità della banca che effettui il pagamento di un assegno non trasferibile in favore di un soggetto diverso da quello legittimato?

3. Nel caso di specie, Tizio può agire in giudizio contro la banca al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti?

Definizione delle questioni giuridiche rilevanti

1. L'analisi della questione in esame impone, anzitutto, di chiarire le caratteristiche che contraddistinguono l'assegno recante la clausola "non trasferibile" e, a seguire, quali effetti determina l'apposizione della predetta clausola ai fini della circolazione del titolo.

Come noto, l'assegno bancario, è un titolo di credito che contiene l'ordine incondizionato, da parte dell'emittente (o "traente"), diretto ad una banca ("trattaria") di pagare a vista una certa somma all'ordine di una determinata persona ovvero al portatore. In ciò esso differisce dall'assegno circolare che può

Acquista qui

essere emesso solo da una banca a ciò autorizzata dalla Banca d'Italia, la quale si impegna incondizionatamente a pagare "a vista" l'importo per cui il titolo è emesso o all'intestatario dell'assegno (prenditore) o, eventualmente, ad un giratario.

Sul piano generale, può notarsi come l'assegno assolva la funzione di uno strumento di pagamento, ossia di consentire l'utilizzazione di somme disponibili presso una banca per effettuare pagamenti a terzi evitando l'utilizzo materiale del denaro. Per quanto riguarda il regime giuridico di circolazione, inoltre, occorre precisare come l'assegno possa essere emesso come titolo all'ordine ovvero al portatore. Tale distinzione ha una puntuale ricaduta in ordine alle modalità di trasferimento del titolo: nel primo caso, infatti, è sufficiente la semplice consegna materiale del documento; nel secondo caso, invece, si richiede la girata, quale modalità di trasferimento, sulla falsariga di quanto previsto per la cambiale.

Ai fini che qui interessano, occorre evidenziare come la circolazione del titolo possa essere limitata attraverso l'apposizione, da parte del traente ovvero del prenditore, della clausola "non trasferibile". Al riguardo, l'art. 43, 1° comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (c.d. "Legge Assegni") dispone che l'assegno bancario recante la predetta clausola "non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo" (per un approfondimento sulla regolamentazione dell'assegno bancario non trasferibile si rinvia, in dottrina, all'analisi svolta da Callegari, Cottino, Desana, Spatazza, *Titoli di Credito*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino, vol. VII, Padova, 584 ss.). Va altresì rammentato come l'articolo 49, 5° comma del d.lgs. n. 231/2007 disponga che gli assegni bancari (e postali) emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono sempre prevedere la clausola di non trasferibilità (la cui mancanza comporta l'irrogazione al trasgressore di una sanzione amministrativa). La previsione si giustifica con la finalità di contrastare i fenomeni del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo. Per quanto concerne la *ratio* sottesa alla clausola di non trasferibilità, può notarsi come l'apposizione della stessa nel titolo rappresenti un presidio a garanzia di una più sicura circolazione dello stesso a favore delle parti del rapporto in una duplice prospettiva: per un verso, cautela il prenditore del titolo dal rischio che lo stesso venga in possesso di un terzo acquirente di buona fede, il quale diverrebbe titolare del relativo diritto in applicazione delle regole generali sull'acquisto di bene mobile in buona fede; per altro verso, protegge l'emittente dai rischi connessi con il furto o lo smarrimento del titolo.

2. La seconda questione richiede di interrogarsi in merito alla disciplina della responsabilità della banca per aver pagato un assegno non trasferibile a

Acquista qui

persona diversa dall'effettivo prenditore. A tale riguardo, occorre prendere le mosse dall'articolo 43, 2° comma Legge Assegni, nella parte in cui dispone che "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento". Le norma, tuttavia, omette di chiarire tanto la natura e il grado di tale responsabilità quanto le condizioni in presenza delle quali essa possa ritenersi sussistente. Nel silenzio del legislatore, è stato ampiamente discusso se la responsabilità della banca potesse essere affermata anche in mancanza di una condotta rimproverabile del personale dipendente ovvero, di contro, solo in presenza di una condotta colposa posta in essere da quest'ultimo. Al riguardo, possono richiamarsi due orientamenti principali, che sono brevemente riportati di seguito.

Secondo un primo orientamento, la responsabilità contemplata dall'art. 43, Legge Assegni si configurerebbe quale "responsabilità oggettiva". Ne consegue che, nel caso in cui il pagamento dell'assegno non trasferibile sia effettuato ad un soggetto diverso da quello legittimato, la banca sarà chiamata a risponderne *sic et simpliciter*; ossia indipendentemente dall'accertamento dell'elemento soggettivo, ovvero la colpa, del personale dell'istituto di credito in ordine alla identificazione del prenditore dell'assegno. Ciò in quanto, ove la responsabilità del debitore dovesse essere condizionata alla colpa nell'accertamento della legittimazione del portatore ad incassarlo, la disposizione di cui all'art. 43, 2° comma, Legge Assegni si svuoterebbe di significato, posto che la stessa si sostanzierebbe in una mera ripetizione del principio generale già contenuto nell'articolo 1992, 2° comma, c.c., secondo cui il debitore che, senza dolo o colpa grave adempia la prestazione nei confronti del portatore del titolo, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto. In tale prospettiva, dunque, l'articolo 43 poc'anzi richiamato sarebbe da considerarsi come norma eccezionale che deroga sia l'art. 1189 c.c., in tema di efficacia liberatoria del pagamento in favore del creditore apparente, sia l'art. 1992, 2° comma, c.c., relativo al pagamento dei titoli di credito a soggetto non legittimato (in tal senso, si vedano in giurisprudenza Cass., 22 febbraio 2016, n. 3405; Cass., 25 agosto 2014, n. 18183; in dottrina, tra i sostenitori dell'orientamento in discorso seppur con argomentazioni differenti, si veda, per tutti, Cottino, *Notarelle su un tema controverso: l'art. 43 legge assegni*, in *Riv. dir. impr.*, 2005, 3 ss.). Sulla scorta di tale linea di pensiero, è stato inoltre ritenuto che l'errore nel pagamento dell'assegno, sebbene non colpevole, non liberi la banca dalla propria obbligazione fintanto che la stessa non paghi nuovamente al prenditore correttamente individuato l'importo dell'assegno (così Cass., 22 ottobre 2010, n. 21729).

Un secondo orientamento ritiene che qualora la banca effettui il pagamento dell'assegno non trasferibile in favore di chi non sia legittimato sul piano cartolare come prenditore dell'assegno, essa risponderà verso l'effettivo pren-

Acquista qui

ditore solo qualora non abbia usato la dovuta diligenza nell'identificazione del portatore del titolo. Ad avviso dei sostenitori dell'orientamento in esame, lo scopo della clausola di intrasferibilità non sarebbe tanto quello di assicurare, in ogni caso, all'effettivo prenditore il conseguimento della prestazione, quanto piuttosto quello di impedire la circolazione del titolo non trasferibile. A sostegno della ricostruzione proposta deporrebbe il riferimento alla legittimazione cartolare contenuto nell'art. 43, 2° comma, Legge Assegni, il quale non consentirebbe di derogare ai principi generali in tema di identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale (in tal senso, si vedano in giurisprudenza Cass. 11 ottobre 1997, n. 9888; Cass., 3 aprile 1992, n. 4087).

Sulla questione sono, infine, intervenute le Sezioni Unite, le quali hanno escluso la tesi fondata sulla responsabilità oggettiva; attribuendo, di contro, rilievo alla natura della responsabilità imputabile alla banca (trattaria o girataria) in ordine all'incasso dell'assegno non trasferibile. Più precisamente, detta responsabilità avrebbe natura contrattuale *ex* art. 1218 c.c. sul presupposto che la stessa sarebbe riconducibile alla mancata esecuzione di un'obbligazione preesistente *ex lege*, ossia quella desumibile dall'art. 43, 2° comma, della Legge Assegni, ricompresa negli altri atti o fatti idonei a produrre l'obbligazione ai sensi dell'art. 1173 c.c. (in tal senso, si veda Cass., Sez. Un., 26 giugno 2007, n. 14712 e, più di recente, Cass., Sez. Un., 21 maggio 2018, n. 12478). Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, dunque, la responsabilità della banca sarebbe inquadrabile nell'ambito della responsabilità da c.d. "contatto sociale qualificato", in ragione del fatto che la prestazione alla quale è tenuta la banca girataria non trae la propria fonte da un contratto, bensì da un obbligo *ex lege* che preesisterebbe al sorgere della responsabilità medesima. In tale prospettiva, qualora la banca girataria per l'incasso paghi l'assegno non trasferibile a soggetto diverso dall'effettivo prenditore, verrebbe pregiudicato l'affidamento riposto da quest'ultimo nel ruolo che l'istituzione bancaria riveste ai fini di un corretto svolgimento del traffico economico-giuridico. Per concludere, la lesione del predetto affidamento costituirebbe inadempimento di un "dovere di protezione" configurabile in capo alla banca e, per l'effetto, il relativo inadempimento dovrà essere sanzionato ai sensi dell'art. 1218 c.c.

3. Occorre ora rispondere, sulla scorta dei rilievi sopra formulati, al quesito se Tizio possa agire in giudizio contro la banca per domandare il risarcimento dei danni subiti a seguito del pagamento, da parte di quest'ultima, dell'assegno non trasferibile a soggetto diverso da quello legittimato. Per quanto concerne il riparto dell'onere della prova fra le parti, va rammentato come trovi applicazione il generale principio secondo cui il prenditore dell'assegno è tenuto esclusivamente [illegible] (ossia il pagamento del

Termine estratto capitolo

Acquista qui

CAPITOLO VI

CONCORRENZA E PROPRIETÀ INDUSTRIALE

CASO 9 **CONCORRENZA SLEALE E LEGITTIMA DIFESA**

Alfa s.r.l. è una società che si occupa di vendere e promuovere presso il grande pubblico dei consumatori pannelli fotovoltaici che dichiara essere oggettivamente di ultima generazione particolarmente performanti (ad uno sguardo inesperto indistinguibili rispetto a quelli di vecchia generazione), i cui prezzi sono molto inferiori a quelli della media. Tale pubblicità viene realizzata mediante applicazione di studi di economia comportamentale. Un concorrente, Beta s.r.l., viene a sapere che Alfa s.r.l. si avvale di un metodo per ridurre i prezzi che comporta un sostanziale inganno per il consumatore medio: infatti, in ciascun impianto che realizza utilizza solo parzialmente, i pannelli oggettivamente più moderni e dunque più efficienti, mentre per il resto utilizza tecnologie meno recenti e meno efficienti. Pertanto, Beta s.r.l., decide di attivare una campagna pubblicitaria sui social network diretta a ristabilire la verità dei fatti: nel farlo, utilizza in alcuni post social parole quali "attenti alla truffa dei pannelli fotovoltaici di Alfa s.r.l." e "la dirigenza di Alfa s.r.l. è piena di delinquenti" e "Alfa s.r.l. = crimine organizzato". Alfa s.r.l., appresa la notizia, diffida Beta s.r.l. dal cessare le condotte in questione. Beta s.r.l., quindi, si rivolge ad un legale.

Questioni giuridiche rilevanti

1. Quando un'attività imprenditoriale può considerarsi sleale sotto il profilo della concorrenza?
2. L'attività di Alfa s.r.l. è illegittima?
3. Quali sono le possibili qualificazioni della condotta di Beta s.r.l.?
4. Beta s.r.l. ha agito correttamente?

Definizione delle questioni giuridiche rilevanti

1. Il nostro ordinamento considera le condotte dell'imprenditore, in punto tutela della concorrenza, sotto due diversi profili. Quello relativo al rapporto tra imprenditori e quello concernente le relazioni con i consumatori. Le condotte descritte nel caso in esame potrebbero rappresentare violazioni della normativa sotto entrambe le prospettive.

Anzitutto, occorre evocare l'ipotesi di pratiche commerciali ingannevoli di cui agli artt. 21 e seguenti del Codice del Consumo. Si tratta di una fattispecie per cui, in determinate circostanze indicate dalla legge, tutte caratterizzate da condotte del professionista che hanno lo scopo di occultare la verità ovvero di

Acquista
qui

indurre in errore il consumatore quanto ad alcune caratteristiche del prodotto fornito, sussiste una specifica tutela di tipo amministrativistico e civilistico. Essa si affianca alle pratiche commerciali aggressive che consistono, invece, in condotte che inficiano la libertà di scelta del consumatore oppure il suo comportamento, in particolare mediante molestie o coercizione. Tali pratiche devono aver indotto il consumatore stesso all'assunzione di una decisione commerciale che non avrebbe preso in una situazione normale.

Quanto al profilo del rapporto tra imprese, ai sensi dell'art. 2598 c.c. sono ipotizzabili diverse ipotesi di condotta. Anzitutto condotte idonee a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente (mediante utilizzo di particolari segni distintivi ovvero tramite imitazione servile di altri prodotti); in secondo luogo la diffusione di notizie che comporti il discredito del concorrente; in terzo luogo l'appropriazione di pregi altrui; in ultimo, il valersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda. Quanto alla condotta di Alfa s.r.l., questa potrebbe rilevare sotto entrambi i profili poc'anzi descritti.

Con riguardo al Codice del consumo Alfa s.r.l., da un lato, ha pubblicizzato ciò che non è rispondente al vero, ossia il possesso di determinate qualità del prodotto, dall'altro, si potrebbe ritenere che, se un consumatore acquistasse i pannelli solari promossi da Alfa s.r.l., comprerebbe un bene che probabilmente non avrebbe mai acquistato qualora avesse ottenuto informazioni corrette e complete.

2. Pertanto, le condotte di Alfa s.r.l. potrebbero essere qualificate sia quali pratiche commerciali ingannevoli, sia atti di concorrenza sleale nei confronti dei concorrenti. Quanto al primo profilo, da un lato, Alfa s.r.l. ha pubblicizzato ciò che non è rispondente al vero, ossia il possesso di determinate qualità del prodotto. Dall'altro lato, si potrebbe ritenere che, qualora un consumatore acquistasse i pannelli solari promossi da Alfa s.r.l., acquisterebbe un bene che probabilmente non avrebbe mai acquistato qualora avesse ottenuto informazioni corrette e complete.

Sotto il profilo della concorrenza sleale, potrebbe essere configurata l'ipotesi di cui all'art. 2598 comma 3 così come tipizzata ai sensi del d.lgs. 2 agosto 2007 n. 145 nell'istituto della pubblicità ingannevole, caratterizzata dai seguenti requisiti: l'idoneità ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche verso cui è rivolta ovvero quelle che raggiunge e, in secondo luogo, la mera possibilità che la condotta comporti un pregiudizio economico a queste ovvero ai concorrenti (v. Auteri, Floridia, Mangini, Olivieri, Ricolfi, Romano, Sironi, Spada, *Diritto industriale: Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2023, 444). Entrambi i requisiti della norma sembrano, alla luce dei fatti esposti, integrati. Da una parte, i

Acquista qui

consumatori, non essendo in grado di valutare l'effettiva rispondenza delle qualità pubblicizzate alla realtà (in questo caso la composizione del prodotto), potrebbero essere indotti in errore. Dall'altra parte, ciò comporta un notevole vantaggio concorrenziale, in quanto i prezzi che Alfa s.r.l. effettivamente può offrire al pubblico sono nettamente inferiori alla media e ragionevolmente potrebbero indurre i consumatori a preferire questa a qualsiasi altro soggetto.

3. La condotta del concorrente Beta s.r.l., attuata in reazione all'attività apparentemente illecita di Alfa s.r.l., può essere descritta alternativamente come atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 n. 2 primo periodo (diffusione di notizie denigratorie, nello specifico mediante una campagna pubblicitaria sui social network) oppure come atto legittimo poiché giuridicamente giustificato (ad esempio, nell'esercizio del diritto di legittima difesa ai sensi dell'art. 2044 c.c. in combinato disposto con l'art. 52 c.p.: la campagna pubblicitaria promossa da Beta S.r.l., nello specifico contesto qui in trattazione, si configurerebbe quale strumento posto a protezione non solamente della propria posizione commerciale, ma anche di quella degli altri concorrenti e dei consumatori stessi in modo da renderli edotti dello stato reale delle cose (sul rapporto tra legittima difesa e concorrenza sleale v., ad esempio, Cass., 4 novembre 1998, n. 11047). Parrebbe altresì possibile una diversa ricostruzione che faccia leva su altra interpretazione giurisprudenziale a mente della quale solamente le notizie false potrebbero integrare illecito concorrenziale: in altre parole, si potrebbe affermare, che elemento costitutivo — di tipo oggettivo — dell'atto denigratorio sarebbe la diffusione di notizie esclusivamente false (per approfondire v. Auteri, Floridia, Mangini, Olivieri, Ricolfi, Romano, Sironi, Spada, *op.cit*., 383 e ss.; Vanzetti, Di Cataldo e Spolidoro, *Manuale di diritto Industriale*, Milano, 2021, 75 e ss.,).

La concorrenza sleale denigratoria consiste nella diffusione di notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente che siano idonei a determinarne il discredito. Due sono i profili oggettivi rilevanti della disposizione: l'attività denigratoria e il danno concorrenziale dovuto alla perdita di reputazione dell'impresa. La definizione di condotta diffusoria è sempre stata particolarmente difficile da ricostruire, poiché alcuni, facendo leva sul significato letterale della legge, intendono ammettere solo comunicazioni a plurimi soggetti; altri, invece, ritengono che non conti la quantità, ma la l'impatto effettivo della comunicazione, nel senso che anche solo una comunicazione ad un terzo possa recare danno concorrenziale. Quanto all'oggetto del danno concorrenziale, cioè che cosa concretamente debba riguardare l'eventuale diffusione di notizie affinché possa integrarsi l'illecito, si ritiene che sia necessario fare riferimento alla situazione aziendale nel suo complesso (Vanzetti, *op. cit.*, 76). Sotto il profilo soggettivo, invece, nel caso di commissione di qualunque

Acquista qui

illecito concorrenziale, ai sensi dell'art. 2600 c.c., la colpa dell'autore è presunta. Pertanto, l'onere probatorio liberatorio sarà in capo all'autore stesso, il quale dovrà dimostrare l'assenza dell'elemento soggettivo, in particolare la colpa: tale accertamento dovrà essere effettuato tenendo conto del criterio dell'*homo eiusdem generis et condicionis*, avendo, cioè, a riguardo la condotta che un soggetto equivalente di diligenza media avrebbe tenuto in condizioni simili (Cass. civ., 3 agosto 2023, n. 23739, in *Giustizia Civile Massimario 2023*). Tale regola di diligenza è speciale rispetto a quella generalmente applicabile a qualunque debitore ai sensi dell'art. 1176 c.c. (per regola generale, infatti, nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia). L'eventuale applicabilità dell'istituto della legittima difesa si deve al fatto che l'illecito concorrenziale costituisce uno speciale caso di illecito *ex* art. 2043 del Codice civile che, come tale, richiede l'ingiustizia del danno, ingiustizia che non sussiste nei casi in cui sussistano cause di giustificazione, tra le quali la legittima difesa.

Quanto più precisamente alla legittima difesa, deve in primo luogo sussistere la necessità di difendere un diritto proprio o altrui da un pericolo attuale di un'offesa (ingiusta). In secondo luogo, è necessaria la proporzionalità della reazione, la quale deve essere fatta mediante comparazione in concreto fra i beni giuridici dell'aggredito e dell'aggressore, comparazione da effettuarsi sul piano etico-sociale. La giurisprudenza richiede poi la continenza generale e la verità delle affermazioni (si veda Cass. civ., 9 novembre 2023, n. 31170).

Quanto, infine, alla c.d. *exceptio veritatis:* (Vanzetti, *op. cit.*, 78) occorre notare come la norma dell'art. 2598 c. 2 sia stata variamente interpretata nel corso della storia dalla sua introduzione, poiché la lettera della legge non qualifica in alcun modo le notizie diffuse, cioè non ne viene definita l'esatta estensione o comunque la portata. Soprattutto di recente, si è ritenuto che la diffusione di notizie vere qualificate non comporti alcun atto illecito: questa interpretazione della norma, che potremmo definire "costituzionalmente orientata" perché ha come perno l'art. 41, 2° comma Cost., sostiene che la diffusione di notizie vere, seppur screditanti, sia utile al consumatore finale del prodotto o del servizio e che dunque sussista un'utilità sociale ad attività informative di questo tipo (cit. Auteri, Floridia, Mangini, Olivieri, Ricolfi, Romano, Sironi, Spada, *op. cit.*, 431). Tale orientamento, tuttavia, ritiene che non sia sufficiente la mera verità, ma questa debba essere corredata da altre caratteristiche, quali la verificabilità, la completezza, la chiarezza e la limitatezza dell'informazione; quanto all'ultimo requisito, è opportuna una specificazione, perché deve intendersi nel senso che l'informazione diffondibile sia solo quella strettamente necessaria alla comunicazione [illegible] senza che ciò si traduca in

Termine estratto capitolo

Il volume propone una **selezione di casi** di **diritto commerciale**, dal diritto d'impresa, al diritto societario, a quello industriale e della crisi d'impresa.
I casi riguardano le tematiche più frequentemente affrontate nelle aule di giustizia o in sede stragiudiziale, al fine di fornire agli studenti e alle studentesse una **prospettiva pratica** e **dinamica** allo studio del diritto commerciale.
L'**obiettivo** è di completare il percorso didattico con un **approccio empirico** idoneo a proiettare chi studia nel cuore delle professioni legali e, quindi, alla **soluzione dei problemi concreti** del diritto commerciale.
Il volume è altresì indirizzato a chi intende sviluppare attitudini di **risoluzione di casi** pratici a fini concorsuali.
I casi sono classificati in **diverse sezioni**, ciascuna dedicata ai temi salienti della materia, quali l'impresa, l'azienda, i titoli di credito e la crisi di impresa, il diritto societario, sino ad arrivare alle **nuove sfide** del diritto commerciale (intelligenza artificiale, sostenibilità e impresa digitale).

Mia Callegari ordinaria di diritto commerciale e bancario nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, esercita anche la professione di avvocata.

Eva Desana ordinaria di diritto commerciale e della crisi d'impresa nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, esercita anche la professione di avvocata.

Riccardo Russo ricercatore nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, docente di diritto commerciale, della crisi d'impresa e di diritto bancario, esercita anche la professione di avvocato.

Fabrizio Sudiero ricercatore nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, docente di diritto commerciale e Corporate law, esercita anche la professione di avvocato.

ISBN 978-88-28-85867-6

9 788828 858676

€ 28,00
024221379